



Bando pubblico per l'iscrizione al 2° Registro degli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012

Codice identificativo della procedura: FTV 1-2013

Il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 5 luglio 2012 (nel seguito: Decreto), recante le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro e indica le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Le “Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti – DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)”, le Informative e le FAQ pubblicate sul sito internet del GSE, costituiscono parte integrante del presente Bando.

Periodo di apertura del Registro e modalità di iscrizione

Il Registro si apre il giorno 19 marzo 2013 alle ore 9,00 e si chiude il giorno 17 maggio 2013 alle ore 21,00 fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro.

Possono essere iscritti al Registro esclusivamente gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli indicati all'art. 3, comma 1, del Decreto.

Possono essere iscritti anche gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 27 agosto 2012, fermo restando che l'entrata in esercizio dell'impianto non costituisce criterio di priorità.

La richiesta di iscrizione al Registro, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

L'applicazione consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro, come individuato dal presente Bando. Inoltre, dà la possibilità al Soggetto Responsabile di verificare i dati/documenti già inseriti e, nel caso risultassero inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo, la richiesta di iscrizione già inviata e di ripresentarne una nuova, in sostituzione.

I Soggetti Responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, per impianti fino a 20 kW, e a 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Si precisa che sono tenuti al pagamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria anche i Soggetti Responsabili degli impianti esclusi o decaduti dal 1° Registro, nonché i Soggetti Responsabili che abbiano manifestato la volontà di rinunciare al diritto derivante dall'ammissione in graduatoria di cui al 1° Registro, laddove presentino una nuova richiesta di iscrizione per il medesimo impianto.

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegate, a pena di esclusione, sia la copia in formato digitale dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo (contabile bancaria), sia la copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Limite di costo

Il limite di costo previsto dal Decreto per il 2° Registro, pari a 120 milioni di euro, è stato incrementato e/o ridotto delle risorse di cui all'art.3, comma 3, come di seguito indicato:

- a) sono state sommate le risorse non assegnate nel precedente Registro pari a 49,55 milioni di euro;
- b) sono state sommate le risorse relative ad impianti ammessi nel precedente Registro, per i quali il Soggetto Responsabile ha comunicato la rinuncia al GSE, pari a 0,24 milioni di euro;
- c) sono state sommate le risorse relative ad impianti decaduti dall'iscrizione al precedente Registro, pari a 2,44 milioni di euro;
- d) è stato detratto il costo, pari a 6,37 milioni di euro, attribuito agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW, realizzati con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è stata operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto) ed entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del Registro di cui al presente Bando;
- e) è stato detratto il costo, pari a 35,46 milioni di euro, attribuito agli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi i potenziamenti, che hanno comportato un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW (art. 3, comma 1, lett. b) e c) del Decreto) ed entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del Registro di cui al presente Bando;
- f) è stato detratto il costo, pari a 59,94 milioni di euro, attribuito agli impianti realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Pertanto, alla data di pubblicazione del presente Bando, il limite di costo disponibile per l'anno 2013, risultato dall'applicazione della summenzionata disposizione, è pari a **70,46 milioni di euro** fermo restando che il GSE, all'atto della formazione della graduatoria, ammetterà gli impianti per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro sino a concorrenza del costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro.

L'eventuale raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria comporta la chiusura anticipata della procedura, stante l'impossibilità, in tal caso, di assegnare risorse sia agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi incentivanti, sia agli impianti per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro.

Ricorrendo tali circostanze i Soggetti che abbiano presentato richiesta di iscrizione al Registro non possono vantare alcuna pretesa o aspettativa in merito alla formazione della graduatoria e/o alla conclusione della Procedura, né all'assegnazione dell'intero limite di costo ad oggi disponibile pari a 70,46 milioni di euro.

E' possibile visualizzare il contatore degli impianti fotovoltaici, aggiornato costantemente dal GSE, collegandosi al sito internet www.gse.it.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dal medesimo D.P.R. e dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 4 del Decreto.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro; dell'eventuale ammissione in graduatoria non sarà data comunicazione specifica ai Soggetti Responsabili partecipanti alla procedura.

Il GSE comunicherà ai Soggetti Responsabili degli impianti esclusi dalla graduatoria, con apposito provvedimento, i motivi di esclusione.

Verifiche e controlli

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio alla procedura di richiesta delle tariffe incentivanti di cui è elemento costitutivo e parte integrante.

Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.lgs. 28/2011.

La realizzazione di un impianto avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate in fase di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile relativamente ad elementi che costituiscono criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 5 del Decreto determina la decadenza dall'iscrizione in graduatoria.

La tariffa incentivante, comprensiva di premi o maggiorazioni, eventualmente riconosciuta agli impianti iscritti al Registro non può, in ogni caso, essere superiore a quella calcolata sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dal medesimo D.P.R. e dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, all'atto dell'iscrizione al Registro.

Trattandosi, infatti, di una procedura concorsuale, al fine di non alterare il regime di concorrenza, in caso di realizzazione di un impianto diverso da quello oggetto di iscrizione consegue:

- il mantenimento della tariffa e/o dei premi originariamente spettanti sulla base dei dati dichiarati, anche nel caso in cui siano state apportate all'impianto, in fase di realizzazione, modifiche tali da comportare il potenziale incremento della tariffa e/o dei premi;

- la decadenza dall'iscrizione al Registro qualora siano state apportate all'impianto, in fase di realizzazione, modifiche tali da far venire meno le caratteristiche dichiarate nell'ambito della iscrizione al Registro rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011, il GSE si riserva di verificare, in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione al Registro, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Cause di esclusione

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle Regole applicative, e dal presente Bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle Regole applicative e/o dal presente Bando;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro e di partecipazione alla procedura;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle Regole applicative e dal presente Bando;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione al Registro e/o all'ammissione alle tariffe incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del Decreto e delle “Regole applicative *per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti – DM 5 luglio 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)*”, come integrate dalle Informative e dalle FAQ consultabili sul sito internet del GSE alla pagina web [Documentazione DM 5 luglio 2012.](#)

Roma, 18 marzo 2013